

## Art. 4.

Il permesso di portar armi non può accordarsi:

1° a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

2° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni anche se per delitti diversi da quelli preveduti nel numero 1°;

3° a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi;

4° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga;

5° al minorenni non emancipato.

Trattandosi di minorenni d'età non inferiore ai sedici anni, il permesso delle armi da caccia e degli strumenti professionali gli può essere accordato sotto malleveria del padre o del tutore.

L'onorevole Treves ha facoltà di parlare.

TREVES. Io vorrei domandare uno schiarimento soltanto, e cioè se non sia troppo severa la disposizione del terzo capoverso di questo articolo che nega il permesso di porto d'arme a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi. Il negare per sempre questo permesso a chi sia incappato in un reato semplicemente contravvenzionale, mi pare veramente troppo eccessivo.

FAELLI. È uno che mostra di saperne fare a meno.

TREVES. Non mi pare che sia questo il modo per avviare la gente a rientrare nella legge!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Spero che l'onorevole Treves non insisterà nella sua proposta, quando sappia che una espressione da lui usata non ha ragion d'essere. Egli ha detto cioè: sarà « sempre » impedito a chi fu condannato per porto abusivo di armi, di avere il permesso.

Ora « sempre » no, perchè vi sono appunto le disposizioni sul casellario e sulla riabilitazione che pongono un termine, oltre il quale la decadenza cessa.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4 testè letto.

(È approvato).

## Art. 5.

La licenza per esercizi pubblici non può essere concessa, e, se concessa, deve revocarsi:

1° a chi non possa validamente obbligarsi giusta la legge civile o commerciale;

2° a chi sia stato condannato alla reclusione maggiore di sei mesi per delitti contro l'ordine pubblico, il buon costume e l'ordine delle famiglie, la persona o la proprietà, o sia stato condannato per violenza o resistenza all'Autorità;

3° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga.

(È approvato).

## Art. 6.

La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche può esser subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso.

Sul parere conforme del sindaco e della Autorità sanitaria provinciale può concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte.

Per ogni trasgressione al presente articolo l'esercente è punito con ammenda sino a cinquanta lire, e in caso di recidiva sino a duecento, con facoltà nel prefetto di revocare la licenza di esercizio.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie.

(È approvato).

## Art. 7.

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri e le guardie municipali possono accedere, in qualunque ora, nei locali degli esercizi pubblici preveduti nel precedente articolo e in quelli annessi ai medesimi, e sono autorizzati, ove accertino qualche infrazione alla presente o ad altre disposizioni di legge concernenti la sicurezza pubblica, di ordinarne, con disposizione motivata, la chiusura per il rimanente del giorno o della sera.

(È approvato).

## Art. 8.

Le pene stabilite nel codice penale, nella legge di pubblica sicurezza e nella presente legge sono aumentate della metà per chi si